



Prot. N. (vedi segnatura)

Morrovalle, (vedi segnatura)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PAGINA FACEBOOK

PREMESSA

La tecnologia agevola la nostra vita in molti modi. I social network, in particolare, per la loro immediatezza e per le possibilità informative e comunicative che offrono alle relazioni tra gruppi di persone, garantiscono un miglioramento in termini di velocità ed efficienza anche nelle attività lavorative.

Tuttavia, solo un uso ponderato e consapevole di questi strumenti ne assicura un impiego corretto ed efficace. Per questo motivo, riteniamo indispensabile **redigere un regolamento** che consenta, all'interno del nostro Istituto Comprensivo, di usufruire al meglio delle nuove tecnologie nel rispetto di tutte le persone coinvolte — studenti, personale della scuola e genitori.

Le nuove tecnologie rappresentano oggi un indispensabile supporto e completamento alla vita scolastica nelle sue numerose dimensioni. È quindi nostro dovere utilizzarle in modo responsabile e inclusivo, affinché a nessuno sia negato il diritto all'istruzione e tutti gli studenti possano crescere accompagnati da personale della scuola formato e consapevole.

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la responsabilità, la gestione e il funzionamento del profilo istituzionale del social network "Facebook" dell'Istituto Comprensivo "Marco Polo" di Morrovalle, reperibile all'indirizzo www.facebook.com. Esso definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti, nonché a ogni altra informazione in esso contenuta.

ART. 2 - Principi

1. L'Istituto Comprensivo riconosce Internet e i social network quali strumenti fondamentali per l'esercizio della libertà di pensiero e di espressione, così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.



2. L'Istituto considera Internet e i social network un'opportunità per rafforzare i rapporti tra scuola, studenti, famiglie, Enti e territorio, nonché un luogo di libero scambio e accesso alle informazioni, senza alcuna forma di discriminazione.

3. A tal fine, l'Istituto riconosce come proprio profilo istituzionale la pagina Facebook accessibile all'indirizzo web <https://www.facebook.com/profile.php?id=61570467174562>, ritenendola uno strumento importante per la libera espressione della comunità scolastica e per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità dell'Istituto.

4. Sulla pagina istituzionale possono essere pubblicate informazioni relative a eventi, manifestazioni, progetti e iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Comprensivo, nonché notizie e comunicazioni di interesse pubblico.

5. La pagina Facebook dell'Istituto costituisce una risorsa da utilizzare in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con le finalità educative e istituzionali definite nel PTOF. Essa, insieme al sito ufficiale <https://scuolamorrovalle.edu.it/>, rappresenta una fonte di informazione e di documentazione per la promozione dell'Istituto e per la diffusione delle attività scolastiche.

ART. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. La responsabilità e la titolarità dei contenuti pubblicati sulle pagine istituzionali Facebook e Instagram dell'Istituto Comprensivo "Marco Polo" spettano al Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto.

2. Il gestore delle pagine social istituzionali è il Dirigente Scolastico, coadiuvato da personale espressamente da lui delegato e incaricato, al fine di assicurare la progettazione, lo sviluppo e l'aggiornamento costante della piattaforma, nonché la pubblicazione di notizie e contenuti informativi relativi all'Istituto.

3. Il gestore può avvalersi della collaborazione di persone terze esclusivamente per attività specifiche e preventivamente definite, dandone informazione al Dirigente Scolastico; tali persone non operano mai direttamente sulle pagine social istituzionali.

4. Le richieste di pubblicazione, comprensive di eventuali fotografie, video e di una breve descrizione del contenuto, devono essere trasmesse all'incaricato esclusivamente tramite la posta elettronica istituzionale.

5. Tutte le pubblicazioni devono avvenire nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 4 - Modalità di accesso

1. L'accesso alle pagine istituzionali dell'Istituto Comprensivo "Marco Polo" di Morrovalle sui social network Facebook e Instagram è libero, in quanto profili pubblici di informazione e comunicazione istituzionale.

2. L'interazione con la scuola attraverso tali pagine deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme in materia di comunicazione pubblica, tutela dei dati personali e netiquette.



ART. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Il controllo, la verifica e l'eventuale limitazione dei contenuti pubblicati sono effettuati dal gestore delle pagine istituzionali Facebook e Instagram nel rispetto della normativa vigente e della libertà di espressione, esercitata nei limiti imposti dalle leggi.

2. Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento eticamente corretto e rispettoso delle norme, essendo direttamente responsabili, in sede civile e penale, dell'uso dei servizi. Tale responsabilità si estende anche a eventuali violazioni di accessi protetti, copyright e diritti di proprietà intellettuale.

3. Eventuali comportamenti non conformi al presente Regolamento saranno segnalati al Dirigente Scolastico.

4. Non è consentita la pubblicazione, e saranno rimossi senza preavviso, post, commenti o materiali contenenti:

- a) contenuti non pertinenti alle finalità istituzionali della scuola;
- b) dati sensibili di alunni o personale scolastico;
- c) informazioni coperte da segreto d'ufficio o da tutela della privacy;
- d) contenuti di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- e) contenuti pubblicitari o commerciali non autorizzati;
- f) insulti, espressioni volgari, discriminatorie o offensive;
- g) contenuti contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- h) materiale che violi il diritto d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale;
- i) foto o video di minori privi della preventiva autorizzazione dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale;
- j) contenuti che incitino all'odio o alla violenza;
- k) link a siti esterni non verificati o potenzialmente dannosi;
- l) dati personali di terzi diffusi senza il loro consenso;
- m) informazioni false, ingannevoli o allarmistiche;
- n) contenuti che ledano la dignità delle persone o delle istituzioni.

5. È inoltre vietato:

- a) utilizzare la pagina per controversie personali;
- b) pubblicare ripetutamente lo stesso contenuto (*spam*);
- c) diffondere messaggi di proselitismo o propaganda per altre organizzazioni;
- d) pubblicare materiali coperti da copyright senza autorizzazione;
- e) utilizzare un linguaggio non consono al contesto istituzionale.

6. Il gestore della pagina può:

- a) rimuovere i contenuti non conformi senza preavviso;
- b) bloccare gli utenti che violano ripetutamente le presenti disposizioni;
- c) segnalare alle autorità competenti i contenuti potenzialmente illegali.

7. In caso di dubbi sulla pubblicazione di un contenuto, la decisione finale spetta al Dirigente Scolastico.

8. L'Istituto si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare il presente articolo in relazione a esigenze organizzative o a variazioni normative sopravvenute.



ART. 6 - Costi di gestione

In base al regolamento attualmente vigente di Facebook, non sono previsti costi di registrazione o di gestione per la creazione e l'utilizzo della pagina istituzionale dell'Istituto.

ART. 7 - Reati e violazioni della Legge

Al di là delle regole di buona educazione, esistono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono configurare veri e propri reati e comportare procedimenti penali con conseguenze anche molto gravi.

1. Reati informatici

Di seguito si evidenziano alcuni esempi di **reati informatici**, disciplinati dalla Legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel Codice Penale specifiche norme in materia di criminalità informatica, a tutela non solo dei singoli cittadini ma anche delle persone giuridiche, comprese imprese ed enti pubblici.

• Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

Rientra in tale fattispecie, prevista dall'art. 615-ter del Codice Penale, l'attività di introduzione in un sistema informatico o telematico, anche solo superando le chiavi fisiche o logiche di protezione. Commette il reato chi accede o controlla via rete un computer altrui, forza la password di un altro utente o accede abusivamente a caselle di posta elettronica, server o siti non autorizzati.

• Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

L'art. 615-quinquies del Codice Penale punisce chi diffonde, comunica o consegna un programma informatico, da sé o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento o l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o telematico.

In pratica, si tratta della produzione e diffusione di virus informatici. Il reato sussiste anche nel caso in cui si diffonda un virus "per scherzo", si insegni ad altri come aggirare le protezioni di un computer o di un software, o si controlli o spenga un dispositivo a distanza senza autorizzazione.

• Danneggiamento informatico

L'art. 635-bis del Codice Penale punisce chi cancella, distrugge o deteriora sistemi informatici o telematici, programmi, dati o informazioni altrui.

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

L'art. 615-quater del Codice Penale sanziona chi si procura, riproduce, diffonde o comunica codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, o fornisce indicazioni idonee allo stesso scopo.



È reato anche carpire fraudolentemente password o codici di accesso (ad esempio, osservando la digitazione o fotografando schermi altrui) o accedere, anche solo “per gioco”, a profili e caselle elettroniche di amici o conoscenti (ad esempio, e-mail, Messenger, ecc...).

• Frode informatica

Prevista dall’art. 640-ter del Codice Penale, punisce chi altera il funzionamento di un sistema informatico o interviene senza diritto su dati, informazioni o programmi al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il profitto non deve necessariamente avere carattere economico: può consistere anche nel soddisfacimento di interessi personali o morali. Tale reato può concorrere con altri, quali accesso abusivo o danneggiamento informatico.

2. Reati non informatici

• Ingiuria

L’ingiuria, già prevista dall’art. 594 del Codice Penale, è stata **depenalizzata** con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e costituisce oggi un **illecito civile**. Rimane tuttavia vietato offendere l’onore o il decoro di una persona, anche tramite strumenti telematici o social network, poiché tali comportamenti possono generare responsabilità civile e risarcimento dei danni morali.

• Diffamazione

Ai sensi dell’art. 595 del Codice Penale, commette il reato di diffamazione chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di un soggetto assente. L’offesa è aggravata quando viene commessa “col mezzo della pubblicità”, ad esempio pubblicando su un sito web o un social network notizie o commenti denigratori. La diffusione online di tali contenuti può raggiungere un numero potenzialmente illimitato di utenti, determinando una propagazione incontrollabile della notizia lesiva.

• Minacce e molestie

Il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del Codice Penale, consiste nel prospettare a qualcuno un male ingiusto al fine di intimidirlo, anche mediante strumenti telematici. Tali minacce possono assumere finalità illecite, come costringere qualcuno a “fare, tollerare o omettere qualcosa” (art. 610 del Codice Penale, violenza privata) oppure ottenere un ingiusto profitto (art. 629 del Codice Penale, estorsione).

L’art. 660 del Codice Penale punisce, inoltre, le molestie o il disturbo alle persone, ad esempio contattando ripetutamente qualcuno per finalità pretestuose o fastidiose. È configurabile tale reato anche nel caso di diffusione online del nominativo o del numero telefonico di una persona accompagnato da informazioni false o offensive che inducano terzi a contattarla.



- **Violazione del diritto d'autore**

La Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche, tutela il diritto d'autore. Costituisce reato la riproduzione, diffusione, commercializzazione o detenzione a fini di lucro di opere letterarie, artistiche, musicali, scientifiche o multimediali, protette dalle norme vigenti, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti. Rientra in questa fattispecie anche la condivisione non autorizzata di materiali coperti da copyright (testi, immagini, video, software, ecc.) su Internet o tramite social network.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. ____ del _____ ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online dell'Istituto Comprensivo "Marco Polo" di Morrovalle.